

	REPERTORIO N.269.412	RACCOLTA N.63.190
	ASSOCIAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese	Registrato a PERUGIA
	di luglio.	il 29 luglio 2019
	-(13-7-2019) -	Serie 1T n.2491
	In Assisi, Santa Maria degli Angeli, nel mio studio	con Euro 356
	Notarile posto in Via Ermini.-	
	Avanti a me Dottor Paolo Maria Pettinacci, Notaio in	
	Assisi ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile	
	di Perugia.	
	Sono comparsi i signori:	
	- LUCCHINI LUCA, nato a La Spezia il 21 aprile 1962,	
	ivi residente, Piazza Giuseppe Garibaldi n.19,	
	(C.F.:" LCC LCU 62D 21E 463V"), coniugato, in	
	regime di separazione convenzionale dei beni;	
	- ATTREZZI TIZIANO, nato a Veronella (VR) il 22	
	gennaio 1954, residente ad Arcole (VR) in via Motte	
	Rossini n.39, (C.F.:"TTR TZN 54A22 D193K"),	
	coniugato in regime di comunione legale dei beni;	
	- RATTI ALFREDO, nato a La Spezia il 20 marzo 1960,	
	ivi residente, in via San Brizio n.8, (C.F.:"RTT LRD	
	60C 20E 463I"), coniugato in regime di separazione	
	convenzionale dei beni;	
	- TARONNO MASSIMO, nato a San Giovanni Rotondo (FG)	

	il 4 maggio 1972, ivi residente in via Pacinotti	
	n.4/C (C.F.:"TRN MSM 72E 04H 926N"), coniugato in	
	regime di comunione legale dei beni;	
	- FONTANA STEFANO, nato a Rimini l'11 aprile 1965,	
	residente a Montecatini Terme, via Ezio Cosimini	
	n.30, (C.F.:"FNT SFN 65D11 H294M")	
	coniugato in regime di separazione convenzionale dei	
	beni.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui	
	identità personali io Notaio sono certo, con il	
	presente atto convengono e stipulano quanto segue:	
	Art.1) E' costituita fra i comparenti, ai sensi del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito	
	denominato "Codice del Terzo Settore) e, in quanto	
	compatibile, del Codice civile e relative	
	disposizioni di attuazione, un' associazione avente	
	la seguente denominazione:	
	«I SERVI INUTILI DEL BUON PASTORE ETS», da ora in	
	avanti denominata «Associazione».	
	Art.2) L'associazione ha sede in Assisi, via	
	Metastasio n.2/B - Palazzo Spagnoli.	
	Art.3) L'associazione non ha scopo di lucro e	
	persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via	
	esclusiva o principale, di una o più delle seguenti	

	attività di interesse generale, in forma di azione	
	volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni	
	o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio	
	di beni o servizi:	
	-far crescere negli appartenenti un'autentica	
	spiritualità incentrata sulla Persona e sul Vangelo	
	di Cristo, secondo l'antico motto di San Benedetto	
	da Norcia: «Nihil amoris Christi praeponere» (Nulla	
	anteporre all'amore di Cristo);	
	-incrementare l'amore alla Chiesa Cattolica	
	«colonna e sostegno della verità» (1Tm 3,15) e del	
	suo pensiero, in particolare attraverso il religioso	
	ossequio dell'intelletto e della volontà ai suoi	
	Pastori: il Romano Pontefice e il proprio Vescovo	
	diocesano (in conformità al disposto dei Cann. 752-	
	754 CJC);	
	-favorire in loro una responsabile	
	partecipazione alla vita ecclesiale in piena	
	comunione con il magistero della Chiesa (Can. 750 1-	
	2 CJC), secondo la felice espressione di	
	Sant'Ignazio di Loyola: «sentire cum Ecclesia»;	
	-promuovere idonee iniziative per un'adeguata	
	familiarità sapienziale della Parola di Dio come	
	anche la conoscenza dei documenti del magistero	
	della Chiesa;	

	-accrescere la fraternità spirituale e	
	affettiva tra gli appartenenti all'Associazione per	
	una efficace testimonianza della fede alla luce	
	della parola di Gesù: «Da questo tutti sapranno che	
	siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per	
	gli altri» (Gv 13, 35) ;	
	-organizzazione e gestione di attività	
	turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	
	agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6	
	del Codice del Terzo Settore, attività diverse da	
	quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo	

	criteri e limiti definiti con apposito Decreto	
	ministeriale. L'Associazione può esercitare, a norma	
	dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche	
	attività di raccolta fondi, attraverso la ricezione	
	da terzi di donazioni, lasciti e contributi di	
	natura non corrispettiva, al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	Art.4) L'Associazione è retta dallo statuto dove fra	
	l'altro sono meglio specificati gli scopi, gli	
	organi ed il funzionamento dell'Associazione stessa,	
	che, composto di n. 11 articoli, approvato dai	
	componenti e firmato dagli stessi e da me Notaio si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A", per	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	Art.5) La durata dell'Associazione è fissata a tempo	
	indeterminato.	
	Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre	
	2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1	
	gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Art.6) I componenti stabiliscono che per il primo	
	mandato il Consiglio Direttivo sia composto da n. 5	
	(cinque) componenti e nominano a farne parte i	

	signori in appresso indicati ai quali	
	contestualmente si attribuiscono le seguenti	
	cariche:	
	Presidente: Lucchini Luca;	
	Vice-Presidente: Attrezzi Tiziano;	
	Segretario: Fontana Stefano;	
	Tesoriere: Lucchini Luca;	
	Consigliere: Taronno Massimo;	
	Consigliere: Ratti Alfredo.	
	Tutti accettano la detta carica e dichiarano che nei	
	loro confronti non esistono cause di ineleggibilità	
	o di incompatibilità previste dalle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	Art. 7) I comparenti stabiliscono che per il primo	
	mandato l'Organo di controllo non sia necessario e	
	verrà pertanto nominato qualora dovessero	
	verificarsi i presupposti richiesti dalla legge o	
	per volontà degli associati.	
	Art.8) I comparenti stabiliscono che per il primo	
	mandato l'Organo di Revisione non sia necessario e	
	verrà pertanto nominato qualora dovessero	
	verificarsi i presupposti richiesti dalla legge o	
	per volontà degli associati.	
	Art.9) I comparenti stabiliscono che, per il primo	
	mandato, l'Assistente Ecclesiastico sia nominato	

	nella persona di M. Rev. Padre Giandomenico Mucci	
	S.I. da Roma.	
	Art.10) Le spese del presente atto, annesse e	
	dipendenti, si convengono ad esclusivo carico	
	dell'associazione qui costituita.	
	Art.11) Per tutto quanto non espressamente previsto	
	dal presente atto e dall'allegato statuto, le parti	
	dichiarano di fare espresso rinvio alle norme di	
	legge in materia, con particolare riferimento al	
	codice del Terzo settore e successive modifiche ed	
	integrazioni, nonchè al Codice di Diritto Canonico.	
	ART.12) Le parti dichiarano di aver ricevuto da me	
	Notaio l'informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003,	
	successivamente integrato con Regolamento U.E.	
	n.679/2016 e di aver autorizzato il trattamento dei	
	propri dati personali, anche per le finalità	
	previste dalla normativa in materia di	
	antiriciclaggio.-	
	Richiesto di quanto sopra io Notaio ricevo il	
	presente atto da me letto ai comparenti, unitamente	
	a quanto allegato, i quali dietro mia interpellanza	
	dichiarano di approvarlo.	
	Atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da	
	persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio	
	pugno in due fogli sopra sette pagine per l'intero e	

parte dell'ottava.

Il presente atto viene sottoscritto essendo le ore

dieci e minuti zero (ore 10,00).

Firmato:

LUCA LUCCHINI

TIZIANO ATTREZZI

ALFREDO RATTI

TARONNO MASSIMO

FONTANA STEFANO

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO

	Allegato A al N.269.412/63.190 di repertorio.	
	STATUTO	
	dell'Associazione	
	"I SERVI INUTILI DEL BUON PASTORE - ETS"	
	1.COSTITUZIONE	
	È costituita, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e	
	s.m.i., del Codice civile e della normativa in	
	materia, l'Associazione denominata «i Servi Inutili	
	del Buon Pastore ETS».	
	L'Acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà	
	essere inserito nella denominazione, in via	
	automatica e sarà spendibile nei rapporti con i	
	terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni con il pubblico solo dopo aver	
	ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) .	
	L'Associazione i Servi Inutili del Buon Pastore ETS	
	è disciplinata in tutte le sue attività dallo	
	Statuto del Movimento Ecclesiale cattolico	
	denominato «i servi inutili del buon pastore (SI)»	
	costituito in data 3 maggio 2009 in Assisi (PG) e	
	autorizzato con Decreto del Vescovo di Assisi	
	Nocera Umbra Gualdo Tadino (di seguito «Vescovo»)	
	del 13 giugno 2015 Prot. N. CDV-24/2015. Detto	
	Movimento è un'associazione privata di fedeli,	

	costituita ai sensi dei Cann. 321-326 del Codice di	
	Diritto Canonico, i cui principi ispiratori sono	
	fissati nello statuto del Movimento.	
	L'Associazione «i Servi Inutili del Buon Pastore	
	ETS» è pertanto disciplinata dallo statuto del	
	suddetto Movimento ed agisce nel rispetto del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,	
	delle relative norme di attuazione, della Legge	
	regionale e dei principi generali dell'ordinamento	
	giuridico.	
	Lo Statuto del Movimento Ecclesiale «i Servi Inutili	
	del Buon Pastore» riconosciuto dall'Autorità	
	ecclesiastica al quale si rifà il presente Statuto,	
	vincola alla sua osservanza gli associati e	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento	
	dell'attività dell'associazione medesima.	
	2.SEDE	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Assisi, via	
	Metastasio n.2/B, Palazzo Spagnoli. Le variazioni di	
	indirizzo non costituiscono modificazioni dello	
	Statuto.	
	3.ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITÀ	
	DIVERSE E SCOPI	
	3.1 L'associazione persegue senza scopo di lucro	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità	

	sociale, mediante lo svolgimento - in forma di	
	azione volontaria o di erogazione gratuita di	
	denaro, beni o servizi, o di mutualità o di	
	produzione o scambio di beni o servizi - di una o	
	più delle seguenti attività di interesse generale di	
	cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:	
	a) organizzazione e gestione di attività turistiche	
	di interesse sociale, culturale o religioso;	
	b) organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	
	agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno	
	di persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo.	
	3.2 L'Associazione, proponendosi come centro	
	permanente di vita associativa che possa favorire la	
	partecipazione dei propri soci alla vita della	
	comunità per la realizzazione di interessi a valenza	

	collettiva, in relazione alle tematiche di cui	
	all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 inerenti l'oggetto	
	associativo, si propone di raggiungere il proprio	
	scopo attraverso i metodi del libero	
	associazionismo, nel rispetto dei principi	
	dell'ordinamento costituzionale, svolgendo, nello	
	specifico le seguenti attività:	
	·Far crescere negli appartenenti un'autentica	
	spiritualità incentrata sulla Persona e sul Vangelo	
	di Cristo, secondo l'antico motto di San Benedetto	
	da Norcia: «Nihil amoris Christi praeponere» (Nulla	
	anteporre all'amore di Cristo);	
	·Incrementare l'amore alla Chiesa Cattolica	
	«colonna e sostegno della verità» (1Tm 3,15) e del	
	suo pensiero, in particolare attraverso il religioso	
	ossequio dell'intelletto e della volontà ai suoi	
	Pastori: il Romano Pontefice e il proprio Vescovo	
	diocesano (in conformità al disposto dei Cann. 752-	
	754 CJC);	
	·Favorire in loro una responsabile	
	partecipazione alla vita ecclesiale in piena	
	comunione con il magistero della Chiesa (Can. 750 1-	
	2 CJC), secondo la felice espressione di	
	Sant'Ignazio di Loyola: «sentire cum Ecclesia»;	
	·Promuovere idonee iniziative per un'adeguata	

	terzi di lasciti, donazioni o contributi senza	
	corrispettivo, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	4.ASSOCIATI	
	4.1 Il termine associati indica le persone	
	che, condividendo i principi emergenti dal presente	
	Statuto, collaborano attivamente e personalmente al	
	perseguimento dello scopo istituzionale e	
	all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione.	
	4.2 Sono associati i fondatori	
	dell'Associazione e coloro che successivamente alla	
	costituzione vengono ammessi a farne parte con	
	deliberazione dell'organo amministrativo.	
	4.3 Gli associati hanno parità di diritti e	
	di doveri nei confronti dell'Associazione che è	
	organizzata secondo il principio generale della	
	democraticità della struttura e dell'assenza di	
	discriminazione fra le persone e nel perseguimento	
	dello scopo sociale di questo Statuto e dello	
	Statuto del Movimento Ecclesiale «i Servi Inutili	
	del Buon Pastore (SI)».	
	4.4 Gli associati sono dunque tenuti	
	all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo	

	buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuo,	
	dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.	
	Ciascun associato ha diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletto	
	negli stessi;	
	- essere informato sull'attività dell'Associazione;	
	- controllarne l'andamento;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle	
	assemblee;	
	- prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il	
	programma di attività;	
	4.5 L'Associazione può avvalersi nello	
	svolgimento delle proprie attività dell'opera di	
	volontari. Sono volontari coloro che per libera	
	scelta svolgono attività in favore dell'Associazione	
	o dei progetti dell'Associazione mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità	
	in modo personale e gratuito senza fini di lucro	
	neanche indiretto.	
	4.6 I volontari possono essere iscritti in	
	apposito Registro dei Volontari.	

	5.AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	5.1 Chi vuole entrare a far parte	
	dell'Associazione ne fa domanda all'Organo	
	Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre	
	alle proprie generalità, un'esplicita adesione al	
	presente Statuto.	
	5.2 Sull'istanza si pronuncia l'Organo	
	Amministrativo con delibera motivata da adottarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni. In esito	
	all'approvazione, l'ammissione dell'associato	
	seguirà le procedure previste come da Statuto del	
	Movimento «i Servi Inutili del Buon Pastore (SI)».	
	5.3 Il richiedente al quale sia stato comunicato	
	il rigetto della domanda può chiedere, entro 60	
	(sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si	
	pronunci l'Assemblea nella prima adunanza	
	successiva.	
	5.4 Lo status di associato ha carattere	
	permanente e può venire meno solo nei casi previsti	
	dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che	
	violino tale principio, introducendo criteri di	
	ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a	
	termine.	
	6. RECESSO ED ESCLUSIONE	
	6.1 La qualifica di associato è a tempo	

	indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni	
	tempo dall'Associazione dandone comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con congruo preavviso	
	mediante lettera raccomandata o altra modalità che	
	assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	6.2 L'associato che sia venuto meno in modo grave	
	ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o	
	che sia gravemente inadempiente rispetto alle	
	obbligazioni proprie di ciascun associato può essere	
	escluso con deliberazione motivata dell'Organo	
	Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre	
	possibile il ricorso all'Assemblea.	
	6.3 Nel caso in cui siano venute a cessare le	
	cause dell'esclusione l'associato può essere	
	riamesso.	
	7.ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a)l'Assemblea degli associati;	
	b)l'Organo di Amministrazione denominato	
	Consiglio Direttivo;	
	c)il Presidente;	
	d)l'Organo di Controllo;	
	e)l'Organo di Revisione;	
	f)l'Assistente Ecclesiastico.	
	A)L'Assemblea degli associati	

	Funzioni:	
	L'Assemblea è composta dagli associati regolarmente	
	iscritti nel libro degli associati. Ciascun	
	associato esprime un solo voto e può farsi	
	rappresentare in assemblea anche in calce all'avviso	
	di convocazione. L'Assemblea ha le seguenti	
	funzioni:	
	-nomina e revoca i componenti del Consiglio	
	Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;	
	-approva il bilancio di esercizio;	
	-delibera sulla responsabilità degli organi	
	sociali;	
	-delibera sulle modificazioni dell'atto	
	costitutivo e dello Statuto;	
	-approva i regolamenti;	
	-delibera sullo scioglimento, trasformazione,	
	fusione e scissione dell'Associazione;	
	-delibera sulle impugnazioni delle delibere del	
	Consiglio Direttivo che respingono domande di	
	ammissione o che procedono all'esclusione di un	
	associato;	
	-delibera sugli altri oggetti ad essa	
	attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.	
	Convocazione:	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo,	

	presso la sede dell'Associazione o in altro luogo,	
	almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio e, se	
	richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo	
	delle cariche venute a scadere.	
	L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni	
	qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la	
	necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati aventi diritto	
	di voto.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo	
	dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda	
	convocazione e l'elenco delle materie da discutere,	
	inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di	
	comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea. È	
	in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di	
	posta elettronica comunicato dall'associato nella	
	domanda di ammissione o successivamente variato	
	mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	Diritto di voto:	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a	

	Registro, da almeno 90 (novanta) giorni. Si	
	considera quale data d'iscrizione quella in cui è	
	stata adottata la delibera di ammissione	
	dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi	
	rappresentare in assemblea da altro associato	
	mediante speciale delega scritta. Il voto si	
	esercita in modo palese.	
	Svolgimento:	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente	
	dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente	
	più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in	
	assenza anche di questo, dall'Associato indicato	
	dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei	
	contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario	
	nominato dal Presidente dell'Assemblea e il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali	
	dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri	
	ordinatori al fine di assicurare un lineare	
	svolgimento della riunione e garantire a ciascuno	
	dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei	
	propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla	
	riunione, in qualità di esperti, di persone non	

	associate al fine di consentire ai presenti	
	l'informazione necessaria al consapevole esercizio	
	del diritto di voto.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche	
	con modalità non contestuali ossia in audio o video	
	conferenza.	
	Maggioranze:	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza	
	della metà più uno degli associati aventi diritto di	
	voto presenti in proprio o rappresentati e delibera	
	a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei voti espressi	
	dai presenti, qualunque sia il numero degli	
	associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello	
	Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti secondo le disposizioni	
	degli artt. 2, comma 1, lett. A), 4, comma 1,	
	lett.d) e 5, comma 1, lett. A) della legge delega	
	n.106/2016, richiamati dagli artt. 25 comma 2 e 41	
	comma 7 del Codice del Terzo Settore.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento	

	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro	
	responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo	
	non hanno diritto di voto.	
	B) Il Consiglio Direttivo	
	Funzioni:	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla	
	gestione ed amministrazione dell'Associazione, è	
	investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria	
	e straordinaria dell'Associazione e deve:	
	-Assicurare il conseguimento delle finalità	
	istituzionali;	
	-Convocare l'Assemblea degli associati;	
	-Provvedere all'ammissione e all'esclusione	
	degli associati;	
	-Redigere il bilancio di esercizio e se	
	richiesto il bilancio sociale;	
	-Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul	
	funzionamento dell'Associazione;	
	-Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza	
	patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione,	
	fra i quali acquisire o alienare beni mobili ed	
	immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e	

	legati o donazioni, determinare l'impiego dei	
	contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti	
	di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	-Determinare le quote associative annuali ed	
	eventuali quote di ingresso;	
	-Deliberare in merito all'ammissione ed	
	esclusione degli associati;	
	-Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;	
	-Conferire mandati, incarichi a soggetti terzi	
	per il compimento di singoli atti;	
	-Promuovere e organizzare gli eventi	
	associativi;	
	-Compiere qualunque atto di gestione che non	
	sia espressamente demandato all'Assemblea o di	
	competenza di altri organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di	
	atti o categorie di atti determinati.	
	Composizione:	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di	
	membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici)	
	determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I	
	componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra	

	gli associati persone fisiche; durano in carica 3	
	(tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio	
	successivo a quello nel corso del quale la nomina è	
	stata effettuata. Essi sono rieleggibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	-Onorabilità personale, proveniente dal proprio	
	vissuto e dall'esperienza professionale;	
	-Professionalità misurata sulle specifiche	
	attività istituzionali;	
	-Indipendenza da interessi che siano divergenti	
	o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo	
	si decade per revoca, in presenza di giusta causa,	
	dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o	
	incompatibilità per Legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il	
	Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un	
	Segretario Generale e un Tesoriere i quali avranno	
	stesso periodo di carica di 3 (tre) esercizi.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il	
	rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento	
	dell'incarico.	
	Funzionamento:	

	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa	
	convocazione da effettuarsi mediante avviso	
	contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del	
	luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	discutere, spedito a mezzo strumento di	
	comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli	
	aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della	
	riunione, nei casi di indifferibile urgenza può	
	essere convocata con un preavviso di almeno 48	
	(quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto	
	di intervenire senza diritto di voto, i componenti	
	l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito,	
	anche in assenza di formale convocazione, quando	
	siano presenti tutti i suoi componenti in carica,	
	purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati	
	informati e non vi sia opposizione.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi	
	componenti, in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto	

	sul Libro dei verbali del Consiglio.	
	Doveri del Consiglio:	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale.	
	Ciascun consigliere deve astenersi	
	dall'intraprendere attività o dall'assumere	
	incarichi che per loro natura siano incompatibili	
	con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con	
	le attività istituzionali o in conflitto di	
	interessi, in modo tale da recare danno all'immagine	
	dell'Ente o al buon corso delle attività.	
	I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della	
	loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore	
	indicando, oltre alle informazioni previste nel	
	comma 6 dell' art. 26 del Codice del terzo settore,	
	a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
	dell'associazione e precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente. Il potere di rappresentanza	
	attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai	
	terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o	
	se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei	
	confronti dell'Associazione, dei creditori	

	dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai	
	sensi degli artt. 2392, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409	
	del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-	
	ter del codice civile.	
	C)Il Presidente	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione	
	nei confronti dei terzi e in giudizio.	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che	
	presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni	
	e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre)	
	esercizi ed è rieleggibile.	
	A partire dall'inizio dell'attività di questa	
	Associazione, è stabilito che il Presidente in	
	carica per i primi 3 (tre) esercizi e eventualmente	
	rieleggibile, è identificato nella persona del	
	Fondatore del Movimento Ecclesiale cattolico «i	
	Servi Inutili del Buon Pastore (SI)», Signor Luca	
	Lucchini, il quale, al termine del proprio mandato,	
	nell'eventualità che questo non verrà rinnovato,	
	entrerà di diritto tra i membri del Consiglio	
	Direttivo.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire	
	personalmente, il Presidente può delegare a terzi le	
	proprie attribuzioni mediante procura speciale per	

	il compimento di atti determinati.	
	D) L'Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia	
	ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di	
	Controllo monocratico o collegiale secondo le	
	determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della	
	Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile dell'Associazione e sul suo concreto	
	ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione	
	legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni	
	del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea	
	che approva il bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3	
	(tre) membri scelti fra persone non associate,	
	almeno una delle quali deve essere iscritta nel	
	registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica	
	3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può	
	coincidere con quella del Consiglio Direttivo, a tal	

	fine, è possibile che la nomina possa avere, una	
	tantum, durata ultra o infra triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio	
	Direttivo.	
	E)L' Organo di revisione	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione iscritta	
	nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata	
	all'Organo di Controllo.	
	F)L'Assistente Ecclesiastico	
	L'Assistente Ecclesiastico è il sacerdote cattolico	
	che su proposta del Presidente, d'intesa con il	
	Consiglio, è nominato dal Vescovo. L'Assistente	
	resta in carica per 6 (sei) esercizi ed è	
	rieleggibile.	
	All'Assistente spetta:	
	-partecipare, su invito del Presidente e/o del	
	Consiglio alle riunioni del Consiglio stesso, di cui	
	è membro di diritto;	
	-in caso di parità e/o di eventuale	

[illegible]

	denominate a favore di associati, lavoratori,	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	9.BILANCIO E LIBRI CONTABILI	
	9.1 L'esercizio associativo è annuale e si	
	chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	9.2 Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	sottoporre all'Assemblea degli associati per	
	l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei	
	modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di	
	proventi e oneri dell'Ente.	
	9.3 Il rendiconto deve rappresentare in modo	
	chiaro la situazione economica, contabile,	
	patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.	
	9.4 Il rendiconto predisposto dal Consiglio	
	Direttivo deve essere depositato presso la sede	
	dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni	
	precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere	
	consultato da ogni associato.	
	9.5 Una volta approvato dall'Assemblea, il	
	bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	

9.6	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.	
9.7	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	-libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	-il libro delle adunanze e delle deliberazioni	

	degli eventuali altri organi associativi, tenuti a	
	cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti	
	libri associativi secondo le modalità che saranno	
	disposte da regolamento.	
	10.SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Nel caso di estinzione o scioglimento il patrimonio	
	residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore,	
	con delibera del Consiglio Direttivo su conforme	
	parere del competente Ufficio del Registro del Terzo	
	Settore (Cfr. Art. 9 CTS.), da quando sarà	
	operativo, e salva diversa destinazione imposta	
	dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con	
	finalità analoghe e a fini di utilità. La scelta è	
	deliberata dall'Assemblea.	
	11.DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
	Per tutto quanto non previsto espressamente dal	
	presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente	
	in materia, con particolare riferimento al Codice	
	del Terzo Settore e successive modifiche ed	
	integrazioni, nonchè al Codice di Diritto Canonico.	
	Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al	
	registro unico nazionale del terzo settore che	
	risultano essere incompatibili con l'attuale	
	disciplina, trovano applicazione all'operatività del	

	RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).	
	A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del	
	D.Lgs. 117/2017 trovano applicazione le disposizioni	
	fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.	
	Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione	
	dell'Associazione nel Registro unico nazionale del	
	Terzo settore saranno portati a compimento dal	
	Consiglio Direttivo solo una volta che il Registro	
	medesimo sarà stato definitivamente istituito ed	
	all'uopo il legale rappresentante pro tempore	
	dell'associazione è espressamente autorizzato e	
	delegato ad apportare all'atto costitutivo ed al	
	presente statuto tutte quelle modifiche,	
	soppressioni ed aggiunte formali che venissero	
	eventualmente richieste dalle autorità competenti in	
	sede di deposito del presente atto nel Registro	
	unico nazionale del Terzo settore.	
	Assisi, Santa Maria Degli Angeli, 13 luglio 2019.	
	Firmato:	
	LUCA LUCCHINI	
	MASSIMO TARONNO	
	FONTANA STEFANO	
	TIZIANO ATTREZZI	
	ALFREDO RATTI	
	PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO	

